

CC. d. 3/2014

REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA

INDICE

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

- Articolo 1. FINALITÀ
- Articolo 2. FUNZIONI DI POLIZIA URBANA
- Articolo 3. ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI
- Articolo 4. DIFFIDA AMMINISTRATIVA
- Articolo 5. DEFINIZIONI
- Articolo 6. SPAZI ED AREE PUBBLICHE: ATTI E COMPORTAMENTI VIETATI

TITOLO II

SALVAGUARDIA DELLA SICUREZZA, QUALITÀ E DECORO DELL'AMBIENTE URBANO

- Articolo 7. NORME A TUTELA DELLA PUBBLICA INCOLUMITÀ
- Articolo 8. CARAVAN, AUTOCARAVAN, TENDE E ACCAMPAMENTI
- Articolo 9. MISURE FINALIZZATE ALLA REPRESSIONE DELLA PROSTITUZIONE
- Articolo 10. MANUTENZIONE E DECORO DEGLI EDIFICI
- Articolo 11. PULIZIA E MANUTENZIONE DELLE AREE VERDI
- Articolo 12. NETTEZZA DEL SUOLO E DELL'ABITATO
- Articolo 13. ATTIVITÀ CON MATERIALI DI FACILE DISPERSIONE
- Articolo 14. MODALITÀ DI UTILIZZO DEI PARCHI PUBBLICI
- Articolo 15. SGOMBERO NEVE
- Articolo 16. RAMI E SIEPI
- Articolo 17. RIPARI AI POZZI, CISTERNE E SIMILI
- Articolo 18. OPERAZIONI INCOMODE SVOLTE ALL'APERTO
- Articolo 19. ACCENSIONE DI FUOCHI
- Articolo 20. DEPOSITI ESTERNI

TITOLO III

MANTENIMENTO, PROTEZIONE E TUTELA DEGLI ANIMALI

- Articolo 21. CUSTODIA E TUTELA DEGLI ANIMALI
- Articolo 22. DETENZIONE DI CANI OD ALTRI ANIMALI IN PROPRIETÀ CONFINANTI CON AREE PUBBLICHE, ALTRE PROPRIETÀ O IN AREE PROMISCUE
- Articolo 23. OBBLIGO DI RACCOLTA DELLE DEIEZIONI SOLIDE E TUTELA DEL PATRIMONIO PUBBLICO
- Articolo 24. OBBLIGO DI MUSERUOLA E GUINZAGLIO PER I CANI
- Articolo 25. ACCESSO DEI CANI NEGLI ESERCIZI E UFFICI PUBBLICI
- Articolo 26. DETENZIONE DI ANIMALI DA REDDITO O AUTOCONSUMO ALL'INTERNO DEL CENTRO ABITATO

Articolo 27. COLOMBI DI CITTA'

TITOLO IV

SOMMINISTRAZIONE E CONSUMO DI BEVANDE ALCOLICHE, QUIETE PUBBLICA ED ATTIVITÀ VARIE

Articolo 28. DIVIETO DI USCITA DA LOCALI DI SOMMINISTRAZIONE BEVANDE CON BICCHIERI O SIMILARI

Articolo 29. DIVIETO DI CONSUMO DI BEVANDE DI QUALSIASI GRADAZIONE ALCOLICA

Articolo 30. DISTURBO ALLA PUBBLICA QUIETE

Articolo 31. BILIARDINI, FLIPPER, ATTIVITA' RICREATIVE

Articolo 32. DISCIPLINA DELLA MENDICITÀ NEL TERRITORIO COMUNALE

Articolo 33. DISCIPLINA DEI MESTIERI GIROVAGHI

Articolo 34. DIVIETO DELL'ESERCIZIO DEL MESTIERE GIROVAGO DEL COSIDDETTO "LAVAVETRI" E

"DISTRIBUTORE AMBULANTE DI FIORI ED ALTRI BENI" E "ACCOMPAGNATORE DI CARRELLI DELLA SPESA"

Articolo 35. DIVIETO DI MASCHERAMENTO

Articolo 36. ESPOSIZIONE DI MATERIALE PORNOGRAFICO

Articolo 37. CONTRASSEGNI DEL COMUNE

TITOLO V

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 38. ABROGAZIONE DI NORME

Articolo 39. SANZIONI APPLICABILI

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Finalità

Il Regolamento di Polizia Urbana (di seguito "Regolamento") disciplina, in conformità ai principi generali dell'ordinamento giuridico ed in armonia con le norme speciali e con le finalità dello Statuto dell'Ente, comportamenti ed attività comunque influenti sulla vita della comunità cittadina al fine di salvaguardare la convivenza civile, la sicurezza dei cittadini, la più ampia fruibilità dei beni comuni e di tutelare la qualità della vita e dell'ambiente.

Il presente Regolamento è efficace in tutti gli spazi ed aree pubbliche nonché in quelle private gravate da servitù di pubblico passaggio, salvo diversa disposizione. Le stesse norme sono applicabili qualora le attività ivi previste esplicino, comunque, i loro effetti fuori dalle pertinenze di una qualsiasi area privata. Quando, nel testo degli articoli, ricorre il termine Regolamento senza alcuna qualificazione, con esso deve intendersi il Regolamento di Polizia Urbana.

Art. 2 - Funzioni di Polizia Urbana

Le funzioni amministrative di polizia urbana concernono le attività di polizia che si svolgono esclusivamente nell'ambito del territorio comunale che non sono proprie dell'Autorità dello Stato secondo la normativa vigente.

Art. 3 - Accertamento delle violazioni

All'accertamento delle violazioni alle norme contenute nel presente Regolamento, eseguito nel rispetto delle norme previste dalla Legge 24/11/1981 n° 689, procedono gli Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria, ed in particolare la Polizia Locale.

Art. 4 - Diffida Amministrativa

Per favorire l'informazione e l'adeguamento volontario e consapevole dello stile di vita e delle condotte dei cittadini alle norme del presente Regolamento, per un periodo transitorio di sei mesi dall'entrata in vigore del Regolamento, la Polizia Locale provvede, nei soli casi di violazione sanabile, con diffida amministrativa.

La diffida amministrativa consiste in un invito, rivolto dall'accertatore al trasgressore e agli altri soggetti obbligati in solido a sanare, prima della contestazione, la condotta anti-regolamentare ed a eliminare stabilmente le conseguenze; essa non opera in caso di attività svolta senza autorizzazione, licenza, concessione, permesso o nulla osta comunque denominato.

Art. 5- Definizioni

Ai fini della disciplina regolamentare per bene comune in generale si intende:

- a) il suolo pubblico, ovvero privato ma soggetto ad uso pubblico costituito nei modi e nei termini di legge;
- b) i parchi ed i giardini pubblici e il verde pubblico in genere;
- c) le acque interne;
- d) i monumenti e le fontane monumentali;
- e) le facciate degli edifici e ogni altro manufatto la cui stabilità ed il cui decoro debbano essere salvaguardati;
- f) gli impianti e le strutture di uso comune, collocati sui beni comuni indicati nelle lettere precedenti.

Per fruizione di beni comuni si intende il libero e generalizzato uso dei medesimi da parte di tutti i cittadini, senza limitazioni o preclusioni, nel rispetto delle norme di cui al Regolamento. La fruizione dei beni comuni non necessita di preventive concessioni o autorizzazioni. Per utilizzazione di beni comuni si intende l'uso particolare che di essi venga fatto, in via esclusiva, per l'esercizio, di norma temporaneo, di attività lecite, anche di carattere privato. L'utilizzazione dei beni comuni è sempre subordinata a preventiva concessione o autorizzazione.

TITOLO II

SALVAGUARDIA DELLA SICUREZZA, QUALITÀ E DECORO DELL'AMBIENTE URBANO

Art. 6 - Spazi ed aree pubbliche: atti e comportamenti vietati

La libera fruibilità degli spazi pubblici, così come indicati nell'art. 4 del Regolamento, deve essere consentita da parte ed a favore di tutta la collettività. Sono, pertanto, vietati gli atti o le attività o i comportamenti che si pongono in contrasto con l'indicata finalità.

In particolare è vietato:

- a) arrampicarsi su monumenti, pali, arredi, segnaletica, inferriate ed altri beni pubblici o privati;
- b) collocare, affiggere o appendere alcunché su beni pubblici e comunque fuori dagli appositi spazi;
- c) manomettere o in qualsiasi modo danneggiare il suolo pubblico o di uso pubblico, le attrezzature o gli impianti su di esso o sotto di esso installati, salvo che per interventi di manutenzione eseguiti, nel rispetto delle relative norme tecniche, da soggetti a tale scopo autorizzati;
- d) imbrattare con scritte e disegni o danneggiare monumenti, edifici pubblici, facciate o porte di edifici privati;
- e) rimuovere, spostare, manomettere, imbrattare o fare uso improprio della segnaletica stradale ed elementi d'arredo o manufatti destinati a pubblici servizi o comunque a pubblica utilità;
- f) praticare giochi sulle strade pubbliche o aperte al pubblico transito, compresi i marciapiedi e i portici, quando possono costituire pericolo per sé o per gli altri o procurare danni;
- g) lanciare sassi, palle di neve o altri oggetti atti ad offendere, molestare e danneggiare persone o cose;
- h) lavare veicoli, animali, indumenti o similari su suolo pubblico;
- i) bagnarsi, lavarsi o effettuare altre operazioni di pulizia personale nelle vasche, nelle fontane pubbliche o comunque utilizzare l'acqua delle fontanelle pubbliche per uso che non sia strettamente connesso al consumo personale sul posto; è altresì vietato prelevare acqua dalle pubbliche fontanelle per usi privati o imprenditoriali;
- l) scaricare acque e liquidi derivanti da pulizie e lavaggi di attività commerciali e private; gettare o immettere nelle fontane e vasche pubbliche schiume, sostanze chimiche, detriti o rifiuti di qualsiasi genere;
- m) bivaccare o comunque sedersi o sdraiarsi per terra, nelle strade, nelle aree verdi ed aiuole, nelle piazze, sui marciapiedi e sotto i portici; è altresì vietato dormire o sdraiarsi nelle pubbliche panchine;
- n) soddisfare alle esigenze corporali fuori dai luoghi a ciò destinati, sputare, e comunque compiere, in luogo pubblico o in vista del pubblico, atti o esporre cose contrari alla nettezza o al pubblico decoro, o che possano recare molestia, disagio, raccapriccio o incomodo alle persone, o in ogni modo essere causa di pericoli od inconvenienti;
- o) abbandonare o lasciare incustoditi effetti o altro materiale non riconducibile nella categoria dei rifiuti; in particolare è vietato portare all'esterno delle pertinenze dei negozi i carrelli per la spesa messi a disposizione della clientela, al fine di utilizzarli a mezzo di trasporto merce;
- p) bivaccare sotto i portici, i loggiati, gli androni e le scale degli edifici aperti al pubblico per ivi mangiare, dormire e compiere atti contrari alla nettezza dei luoghi e al decoro;
- q) parcheggiare qualsiasi veicolo su aree verdi ed aiuole;
- r) calpestare aiuole;
- s) utilizzare farina, uova, gesso, vernice, schiuma e similari, od altri tipi di spray contenenti sostanze infiammabili, urticanti fatto salvo i casi di difesa personale;
- t) lasciare in sosta, anche se in luogo privato, veicoli con il motore acceso senza motivo apparente;
- u) percorrere portici con qualsiasi tipo di veicolo, ad eccezione dei mezzi di pulizia, dei mezzi destinati al trasporto dei bambini e delle persone aventi capacità di deambulazione sensibilmente ridotta;

Art. 7 - Norme a tutela della pubblica incolumità

In tutto il territorio è vietato:

- a) collocare su finestre, balconi, terrazzi, su qualunque sporto, o nei vani delle aperture, verso la via pubblica o aperta al pubblico o verso i cortili, o comunque verso l'esterno, qualsiasi oggetto mobile che non sia convenientemente assicurato contro ogni pericolo di caduta;
- b) innaffiare vasi di fiori o piante collocati all'esterno delle abitazioni procurando stillicidio di liquidi sulla strada o sulle parti sottostanti del fabbricato;
- c) procedere alla pulizia di auto e motoveicoli, camion, tappeti, stuoie, stracci, tovaglie, o simili quando ciò determini disturbo, incomodo o insudiciamento sulle vie pubbliche e luoghi aperti al pubblico;
- d) apporre vetri, sporgenze acuminatae o taglienti, fili spinati sulle recinzioni confinanti con aree pubbliche o aperte al pubblico ovvero su spazi condominiali che, per la loro altezza e posizionamento possono essere potenzialmente pericolose per i cittadini ed in particolare per i bambini e ragazzi.

Art. 8 - Caravan, autocaravan, tende e accampamenti

In tutto il territorio comunale, compresa la sede stradale, le piazze, i parcheggi ed altre aree di uso pubblico è vietato il bivacco, da intendersi come uso improprio della strada e di sue pertinenze, a luogo di propria dimora con autocaravan, caravan, tende, furgoni ed autoveicoli in genere in aree di parcheggio e sosta.

Art. 9 – Misure finalizzate alla repressione della prostituzione.

Fermo quanto previsto dalla legge "Merlin" del 20/02/1958, n. 75, dalla convenzione ONU 1949/1951 sulla prostituzione ratificata in Italia dalla Legge 23/09/1966, n. 1173, in tutto il territorio comunale è fatto divieto a chiunque di fermare il veicolo per contrattare sulla pubblica via prestazioni sessuali a pagamento.

Se il soggetto interessato è a bordo di un veicolo, la violazione si concretizza nella "fermata del veicolo" per richiedere informazioni ovvero contrattare ovvero concordare prestazioni sessuali con soggetti che esercitano l'attività di meretricio su strada che per l'atteggiamento ovvero l'abbigliamento ovvero per le modalità comportamentali manifestano comunque l'intenzione di esercitare l'attività consistente nella fornitura di prestazioni sessuali. Consentire la salita sul proprio veicolo di uno o più soggetti come sopra identificati costituisce conferma palese dell'avvenuta violazione del presente articolo.

È fatto altresì divieto a chiunque di mostrarsi in pubblico in abiti che offendano il comune senso del pudore. Tale divieto, oltretutto motivato da esigenze di tutela del decoro e della decenza, è finalizzato alla riduzione della domanda di prestazioni sessuali, con conseguente interferenza con il regolare andamento del traffico e della sicurezza della circolazione veicolare.

Art. 10 - Manutenzione e decoro degli edifici.

I proprietari, i locatari e i concessionari di edifici sono tenuti a:

a) provvedere alla decorosa manutenzione e alla pulizia delle facciate, delle serrande, degli infissi e delle tende esterne, nonché a provvedere alla manutenzione e conservare correttamente le coperture, i cornicioni, gli intonaci, i rivestimenti, il colore dell'edificio, al fine di garantire la sicurezza strutturale ed il decoro dell'immobile;

b) provvedere alla conservazione e pulizia delle targhe dei numeri civici;

c) mantenere gli edifici in buono stato di manutenzione in modo da evitare l'irregolare caduta dell'acqua piovana;

d) provvedere alla pulizia e spurgo periodici di fosse biologiche, latrine, pozzi neri ecc.;

e) provvedere alla pulizia e manutenzione delle aree condominiali, dei cortili, in particolare di quelle visibili da spazi pubblici o di pubblico passaggio;

f) mantenere in condizioni di funzionalità ed efficienza le condotte di cemento sottostanti i passi privati, entrambe le sponde dei fossati dei canali di scolo e di irrigazione privati adiacenti le strade comunali e le aree pubbliche, al fine di garantire il libero e completo deflusso delle acque ed impedire che la crescita della vegetazione ostacoli la visibilità e percorribilità delle strade;

g) adottare tutte le cautele necessarie ad impedire a terzi non autorizzati l'accesso degli immobili inutilizzati; I proprietari, gli affittuari, i frontisti e tutti coloro che hanno un diritto reale di godimento su coperture di canali e pubbliche fognature, devono mantenerle sgombre da rifiuti o materiali di ogni genere, garantendo comunque l'accesso al Comune e ad imprese designate dal Comune per ispezioni e manutenzioni dei manufatti idraulici in questione;

È vietata l'apposizione nei balconi prospicienti la pubblica via o comunque visibili da luogo pubblico od aperto al pubblico di qualsiasi materiale che contrasti con il decoro urbano;

È vietato l'utilizzo di materiali non specificatamente a ciò destinati, quali materiali di risulta, cartoni, lastre in vetrocemento, legno ecc, al fine di realizzare recinzioni, legnaie o altri tipi di manufatti, seppur temporanei o mobili; è altresì vietato l'utilizzo di reti o altri materiali come recinzione di colore contrastante con il luogo dove sono insediate, in particolare reti da cantiere di colore arancione, se non per delimitare cantiere edile o stradale;

Art. 11 - Pulizia e manutenzione delle aree verdi

I proprietari e i conduttori di terreni, giardini, aree verdi in genere, ubicate all'interno del centro abitato e comunque confinanti con fondi sui quali insistono civili abitazioni o fabbricati in genere, hanno l'obbligo di mantenere gli stessi in condizioni decorose, effettuandone con cadenza periodica la manutenzione, la pulizia, lo sfalcio d'erba e di ramaglie, evitando accumuli di materiali di qualsiasi tipo (es. attrezzature, materiali edili ecc) e di macchinari di qualsiasi tipo.

Sono altresì tenuti ad effettuare le debite operazioni di disinfestazione e derattizzazione ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa, con la sanzione accessoria dell'obbligo di ripristino delle condizioni di decoro. In caso di inottemperanza all'ordine di rimessa di ripristino entro dieci giorni dalla data della contestazione, sarà emanata ordinanza di esecuzione dei lavori necessari, con l'eventuale previsione di intervento sostitutivo coattivo a spese del trasgressore.

Art. 12 - Nettezza del suolo e dell'abitato

Fatta salva l'applicabilità di norme speciali, è vietato gettare, spandere, lasciare cadere o deporre qualsiasi materia liquida o solida sugli spazi od aree pubbliche a qualunque scopo destinate, sugli spazi od aree private soggette a

pubblico passaggio o comunque di uso pubblico, nei corsi o specchi d'acqua o sulle sponde o ripe dei medesimi nonché in cortili, vicoli chiusi od altri luoghi, anche recintati, comuni a più persone; in particolare è vietato depositare nelle adiacenze delle isole ecologiche, qualsiasi tipo di rifiuto.

Fatto salvo quanto previsto dal Regolamento Comunale per la raccolta differenziata dei rifiuti o dalla normativa speciale in materia, i rifiuti possono essere collocati sulla pubblica via, chiusi in apposito contenitore o ordinatamente accatastati e divisi per categoria dalle ore 20.00 del giorno precedente alla raccolta ed entro le ore 06.00 del mattino stesso: i rifiuti devono essere esposti in modo tale che non sia possibile agli animali o agli agenti atmosferici la loro dispersione. In caso di mancata raccolta dei rifiuti per sopravvenuta interruzione del servizio non imputabile al Comune, per mancata o errata differenziazione, per tardiva esposizione rispetto all'orario di raccolta o per qualunque altro errore imputabile all'utente, i rifiuti devono essere ritirati dalla pubblica via.

È fatto obbligo a chiunque eserciti attività di qualsiasi specie mediante l'utilizzazione di strutture collocate, anche temporaneamente su aree o spazi pubblici, o di uso pubblico, di provvedere alla costante pulizia del suolo occupato e dello spazio circostante, sino ad una distanza non inferiore a tre metri dall'inizio dell'occupazione stessa.

È fatto obbligo a chiunque eserciti attività di qualsiasi specie in locali prospettanti sulla pubblica via, o ai quali si accede dalla pubblica via, di provvedere alla costante pulizia del tratto di marciapiedi sul quale l'esercizio prospetta o dal quale si accede.

È fatto obbligo ai titolari di bar, ristoranti e simili pubblici esercizi di provvedere alla costante pulizia delle aree pubbliche, degli spazi od aree private soggette a pubblico passaggio o comunque di uso pubblico, limitrofe alla loro attività e delle aree occupate dal medesimo esercizio, avendo cura in particolare di raccogliere i rifiuti eventualmente abbandonati dagli avventori.

I proprietari o amministratori o conduttori di immobili devono provvedere al mantenimento della pulizia del tratto di marciapiede prospiciente l'immobile stesso.

I proprietari di aree private confinanti con pubbliche vie non recintate hanno l'obbligo di provvedere alla costante pulizia delle medesime ed allo sgombero dei rifiuti che su di esse siano stati depositati.

È fatto obbligo a chiunque distribuisca pubblicità cartacea, volantini o depliant di depositare gli stessi all'interno delle buche delle lettere.

Nell'esecuzione delle operazioni di pulizia di cui ai commi precedenti, è vietato trasferire i rifiuti sulla pubblica via.

Art. 13 – Attività con materiali di facile dispersione

Durante le attività di demolizione dovranno essere messi in atto tutti gli accorgimenti (innaffiamento, copertura ecc) volti a prevenire la dispersione nell'aria di polveri moleste.

Il trasporto di qualsiasi materiale di facile dispersione, come letame, pollina, rena, calcina, terre, detriti, ramaglie, sostanze in polvere, liquidi, semiliquidi, e simili, deve essere effettuato su veicoli adatti, ed il carico dovrà essere convenientemente coperto, in modo da evitare la dispersione nell'atmosfera e sul suolo pubblico.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria, nonché alla sanzione accessoria della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 14 – Modalità di utilizzo dei parchi pubblici

In tutti i parchi e giardini pubblici della Comune è fatto divieto di:

- a) accedere e sostare con veicoli a motore;
- b) accedere con animali, ivi compresi quelli d'affezione, ad eccezione di aree definite con apposito provvedimento del Sindaco;
- c) effettuare giochi e attività ludiche incompatibili con il corretto uso o la conservazione delle aree verdi nel territorio comunale, al di fuori delle aree appositamente previste;
- d) disturbare in qualsiasi modo la tranquillità delle persone (es. schiamazzare, portare radio accese, salire con i piedi o imbrattare panchine etc.) che beneficiano di tali aree;
- e) eseguire qualsiasi tipo di gioco di squadra all'aperto, dalle ore 13:00 alle ore 16:00 e dalle ore 22:00 alle ore 08:00;
- f) affiggere ad alberi ed arbusti chiodi, incidere la corteccia, fare legature, affiggere cartelli pubblicitari o di qualsiasi altro tipo, se non autorizzati, cogliere fiori o erba, staccare rami, foglie, salire sugli alberi e danneggiare le piante ed aiuole in qualsiasi modo;
- g) utilizzare i giochi per bambini, alle persone maggiori di 14 anni di età se non diversamente disposto;
- h) manomettere recinzioni, tabelle, panchine, giochi per bimbi ed ogni altra installazione.

Art. 15 - Sgombero neve

Fatte salve diverse disposizioni emanate dall'Amministrazione Comunale, la neve rimossa da cortili o altri luoghi privati non deve, in alcun caso, essere sparsa e accumulata sul suolo pubblico.

I proprietari, gli amministratori o i conduttori di edifici a qualunque scopo destinati, durante o a seguito di nevicate hanno l'obbligo di sgomberare dalla neve e dal ghiaccio i passi carrai nonché i tratti di marciapiede ed i passaggi pedonali prospicienti l'ingresso degli edifici e dei negozi, anche se ricadenti su suolo pubblico.

I proprietari, gli amministratori o i conduttori di edifici a qualunque scopo destinati, devono altresì provvedere alla tempestiva rimozione dei ghiaccioli formati sulle grondaie, sui balconi o terrazzi, o su altre sporgenze, nonché di tutti i blocchi di neve o di ghiaccio aggettanti, per scivolamento oltre il filo delle gronde o da balconi, terrazzi od altre sporgenze, su suolo pubblico e privato, onde evitare pregiudizi alla sicurezza di persone e cose.

Quando si renda necessario procedere alla rimozione della neve da tetti, terrazze, balconi o in genere da qualunque posto elevato, la stessa deve essere effettuata senza interessare il suolo pubblico. Qualora ciò non sia obiettivamente possibile, le operazioni di sgombero devono essere eseguite delimitando preliminarmente ed in modo efficace l'area interessata ed adottando ogni possibile cautela, non esclusa la presenza al suolo di persone addette alla vigilanza.

I proprietari di piante i cui rami aggettano direttamente su aree di pubblico passaggio devono provvedere all'asportazione della neve ivi depositata.

È fatto obbligo ai proprietari o amministratori o conduttori di stabili a qualunque scopo destinati di segnalare tempestivamente qualsiasi pericolo con transennamenti opportunamente disposti.

I privati che provvedono ad operazioni di sgombero della neve dal suolo pubblico nell'ammassare la neve non devono in alcun modo ostacolare la circolazione pedonale e veicolare, ed il movimento delle attrezzature destinate alla raccolta dei rifiuti.

Art. 16 - Rami e siepi

I proprietari dei fondi confinanti con le aree pubbliche devono mantenere le siepi ed i rami che si protendono oltre il confine di proprietà in modo da non restringere o danneggiare la strada e la relativa visibilità, e comunque in modo da non nascondere o compromettere la leggibilità della segnaletica stradale. Devono altresì provvedere nel più breve tempo possibile a rimuovere alberi o ramaglie di qualsiasi specie e dimensione che, per effetto delle intemperie o per qualsiasi causa, vengano a costituire pericolo per le aree di proprietà pubblica.

Si possono ammettere sporgenze di rami con altezza superiore ai m 3,00, al di sopra del marciapiede, e m 5,00 se sporgono sopra la carreggiata, purchè i proprietari delle piante suddette provvedano periodicamente alla pulizia dei marciapiedi e delle aree adibite a pubblico transito antistanti la loro proprietà, nonché delle caditoie ivi presenti.

Art. 17 - Ripari ai pozzi, cisterne e simili

Tutti i pozzi, le cisterne e le vasche e simili devono avere le bocche e le sponde munite di parapetto con sportello ordinariamente chiuso ed altri ripari atti ad impedire che vi cadano persone, animali, oggetti o materiali di qualsiasi natura.

Art. 18 - Operazioni scomode svolte all'aperto

È fatto obbligo a chiunque proceda a verniciare porte, finestre e cancellate o imbiancare facciate o muri di recinzione, di apporre ripari e segnalazioni per evitare danni ai passanti.

È vietato eseguire in ambiente esterno attività di verniciatura a spruzzo, di carteggiatura e sabbatura senza l'uso di impianti di captazione idonei ad evitare la dispersione di gas, polveri e vapori nell'ambiente circostante.

Nei cantieri edili, le operazioni di sabbatura dovranno essere condotte solo a seguito dell'uso di strumenti e/o modalità (es. teli di protezione sulle impalcature, sistemi con getto d'acqua, etc.) idonei a limitare la dispersione di polveri nell'ambiente esterno, in modo particolare nelle strade o in altre proprietà.

Art. 19 - Accensione di fuochi

È vietata l'accensione di fuochi all'aperto in luoghi abitati e nelle immediate vicinanze di luoghi abitati, salvo per i piccoli fuochi in bracieri, griglie, forni, caminetti e barbecue mirati alla cottura di cibi, avendo cura di non creare disturbo a terzi.

Nell'accensione di fuochi per pratiche agricole bisogna attenersi alle disposizioni vigenti in materia di tutela ambientale.

In ogni caso i fuochi devono essere assistiti fino allo spegnimento da un adeguato numero di addetti, opportunamente attrezzati.

Art.20 - Depositi esterni

È vietato l'abbandono allo scoperto di contenitori di ogni forma, natura e dimensione ove possa raccogliersi e ristagnare acqua piovana. Ove si tratti di contenitori non abbandonati, bensì sotto il controllo del proprietario è fatto obbligo di mantenere gli stessi puliti e comunque chiusi mediante teli, rete zanzariera, o coperchi a tenuta.

Presso le attività industriali, artigianali e commerciali gli eventuali depositi all'aperto devono essere collocati in modo decoroso e consono all'ambiente circostante, curando in particolare l'ordine, la pulizia delle aree ed impedendo il formarsi di accumuli d'acqua stagnante.

Coloro che detengono per fini commerciali o ad altro titolo, anche temporaneamente, pneumatici devono stoccare gli stessi in modo da evitare la formazione di raccolte di acqua piovana;

TITOLO III

CUSTODIA, PROTEZIONE E TUTELA DEGLI ANIMALI

Art. 21 – Custodia e tutela degli animali

Chiunque detiene un animale dovrà:

- a) assicurarsi che sia dotato del microchip o del tatuaggio di identificazione, come previsto dalla normativa nazionale e regionale vigente.
- b) assicurarne la buona tenuta, averne cura e rispettare tutte le norme dettate per la tutela ed il benessere dell'animale, nonché nel rispetto del vicinato.
- c) adottare tutte le cautele necessarie per evitare che l'animale tenuto possa abbaiare di continuo, oppure ad ogni passaggio di persone nella pubblica via;
- d) accudire ed alimentare l'animale, secondo la specie, la razza, l'età e le condizioni di salute;
- e) far visitare e curare dai medici veterinari ogni qualvolta si renda necessario ed assicurarsi che sia sottoposto alle vaccinazioni previste dalla normativa vigente;
- f) assicurarsi che sia tenuto in spazi adeguati alla taglia, in condizioni di sufficiente luminosità, e salubrità dell'ambiente e che non vaghi libero per il territorio, salvo che non si tratti di un cane di quartiere;
- g) assicurare un idoneo riparo qualora sia tenuto all'esterno; in particolare, nel caso dei cani, la cuccia dovrà essere adeguata alle dimensioni dell'animale;

Il Sindaco può, con specifica Ordinanza, ordinare l'allontanamento di quei cani per i quali è stato debitamente accertato che con il loro abbaiare, guaire, ululare o latrare, disturbano in modo insistente ed inequivocabile il vicinato. Il trasferimento coattivo dell'animale è effettuato presso una struttura idonea, con spese a carico del proprietario.

Art. 22 - Detenzioni di cani od altri animali in proprietà confinanti con aree pubbliche, altre proprietà privata o in aree promiscue.

Le recinzioni della proprietà privata, confinante con strade pubbliche o altra proprietà privata, devono essere costruite e conservate in modo idoneo per evitare che l'animale possa fuggire, avere consistenza e spazio tra un elemento e l'altro tale da non permettere la fuoriuscita del muso dell'animale al fine di evitare che possa mordere o arrecare danni a persone ed animali che si trovino dall'altra parte della recinzione.

Nel caso in cui il cane sia tenuto alla catena, questa deve essere adeguatamente ancorata, avere caratteristiche di robustezza commisurate alla mole dell'animale ed avere una lunghezza pari ad almeno 8 metri, ovvero, nel caso sia più corta, essere idoneamente agganciata ad un cavo per consentire lo scorrimento; gli animali che sono tenuti alla catena devono sempre poter raggiungere il riparo dal sole e dagli agenti atmosferici, la ciotola dell'acqua ed il cibo.

Nelle aree private promiscue gli animali non possono essere lasciati liberi, salvo diversa disposizione del regolamento condominiale, ove esistente, o salvo accordi tra tutti i privati coinvolti.

Salvo diversa disposizione del regolamento condominiale, la custodia, anche momentanea, di animali su balconi, terrazzi e simili, deve essere eseguita evitando danno o molestia ai passanti e agli inquilini dei piani inferiori, in particolare mediante scolo di deiezioni, perdita di pelo ecc.

Art. 23 - Obbligo di raccolta delle deiezioni solide e tutela del patrimonio pubblico

È fatto obbligo agli accompagnatori di adoperarsi affinché i cani ed altri animali non compromettano in qualunque modo l'integrità, il valore e il decoro di qualsiasi area, struttura, infrastruttura o manufatto, mobile e immobile, di proprietà pubblica.

I proprietari o detentori a qualsiasi titolo di cani ed altri animali, fatta eccezione per i conduttori di cane-guida, hanno l'obbligo di raccogliere immediatamente le deiezioni solide prodotte dagli animali sul suolo pubblico o comunque su qualsiasi spazio aperto al pubblico e di impedire le deiezioni liquide sulle soglie delle abitazioni, attività commerciali, uffici pubblici e sui veicoli in sosta.

I proprietari o detentori di cani o altri animali che si trovano su un'area pubblica o di uso pubblico devono sempre essere muniti di sacchetti di plastica, con guanti o paletta, od altra idonea attrezzatura, per la rimozione immediata delle deiezioni solide prodotte dagli animali. Il possesso di tali attrezzi dovrà essere dimostrato, a richiesta, agli organi preposti alla vigilanza.

Art. 24 - Obbligo di museruola e guinzaglio per i cani in area pubblica

Gli accompagnatori di cani in area pubblica o aperta al pubblico devono:

- a) tenere i cani, anche se di piccola taglia, ad apposito guinzaglio; il guinzaglio deve avere lunghezza massima di m. 1,50;
- b) tenere i cani di grossa taglia al guinzaglio e muniti di idonea museruola qualora nel luogo frequentato vi sia grande affollamento o presenza di bambini come anche in occasione di fiere, sagre, mercati o manifestazioni pubbliche;

Art. 25 - Accesso dei cani negli esercizi e uffici pubblici

È fatto divieto di introdurre cani, anche al guinzaglio e con museruola, in edifici pubblici, negozi di generi alimentari e pubblici esercizi, ed in qualsiasi locale ove si effettuino attività di produzione, preparazione, confezionamento, deposito e somministrazione di alimenti e bevande.

Il presente articolo non si applica ai conduttori di cani-guida.

Art. 26 - Detenzione di animali da reddito o autoconsumo all'interno del centro abitato

Nei centri abitati non è ammessa la detenzione a meno di m. 20 dall'altrui proprietà per animali bovini, equini, caprini, suini ed a meno di metri 10 dall'altrui proprietà per animali da cortile (galline, conigli, tacchini, colombi ecc.). La detenzione degli stessi animali, a prescindere dalle distanze, deve comunque svolgersi con modalità tali da non arrecare disturbo e pregiudizio a terzi, in particolare su tutto ciò che riguarda pulizia, odori molesti e rumori.

Fuori dai centri abitati è consentita la detenzione di animali da cortile (galline, conigli, tacchini, colombi ecc.) in numero comunque non superiore ai 70 capi.

È comunque vietato lasciare vagare, fuori dalla proprietà, conigli, galline, tacchini, oche ed altri animali da cortile.

Art. 27 - Colombi di Città

È vietato somministrare o depositare volontariamente cibo per i cosiddetti "colombi di città" in qualsiasi spazio pubblico e privato, con l'esclusione degli allevatori di colombi domestici o viaggiatori, per gli animali compresi in loro allevamenti.

È fatto altresì obbligo a tutti i proprietari degli immobili in stato di abbandono o non occupati siti nel territorio comunale di provvedere alla chiusura di tutti i possibili accessi all'interno ed utilizzabili per la nidificazione.

Il Sindaco, può con apposita Ordinanza procedere, d'intesa e con l'approvazione del Servizio Veterinario della A.S.L., all'attuazione di un programma di controllo della riproduzione e contenimento della popolazione dei colombi, valutati, gli aspetti biologici, sanitari e giuridici.

TITOLO IV

SOMMINISTRAZIONE E CONSUMO DI BEVANDE ALCOLICHE, QUIETE PUBBLICA ED ATTIVITÀ VARIE

Art. 28 – Divieto di uscita da locali di somministrazione bevande con bicchieri o similari

È fatto obbligo a tutti i titolari di esercizi pubblici, o comunque soggetti autorizzati alla somministrazione, di non somministrare o vendere a soggetti in evidente stato di alterazione psico-fisica dovuta all'abuso di alcool bevande alcoliche, e di impedire a tali soggetti l'uscita dal proprio locale o dalle pertinenze del proprio locale, ivi compresi gli spazi esterni autorizzati, con oggetti di vetro o ceramica (bottiglie, bicchieri, tazze, ecc...). contenenti bevande, al fine di evitare che tali oggetti possano divenire "armi improprie".

Art. 29 - Divieto di consumo di bevande di qualsiasi gradazione alcolica

In tutto il territorio comunale è fatto divieto di consumare bevande di qualsiasi gradazione alcolica in luogo pubblico o aperto al pubblico, se non nelle pertinenze di bar, locali, luoghi di somministrazione in possesso di specifica autorizzazione, anche temporanea, limitatamente alle bevande alcoliche somministrate dagli stessi, fatto salvo deroghe del Sindaco in particolari occasioni.

La presente disposizione non opera in caso di feste popolari, sagre o manifestazioni autorizzate di carattere folkloristico o paesano.

Art. 30 - Disturbo alla pubblica quiete

Dalle ore 13.00 alle 15.00 e dalle 23.00 alle 07.00 del mattino successivo è vietato arrecare disturbo alla quiete ed al riposo delle persone.

In particolare, nei centri abitati sono vietati:

- a) le grida e gli schiamazzi, specialmente se di persone riunite in gruppi o comitive;
- b) lo scoppio di petardi, mortaretti, fuochi d'artificio o simili, ad esclusione del 31 dicembre, dell'Epifania, della settimana precedente il Mercoledì delle Ceneri, della Festa della Madonna del Soccorso, del Palio della Madonna del Soccorso e del Palio di Sant'Oliva, della Festa di San Giuliano Martire, Sant'Antonio e della Beata Vergine del Rosario;
- c) la riproduzione di musica a volume sostenuto ed ogni altro tipo di disturbo alla quiete pubblica.

Durante lo svolgimento della manifestazione denominata "Festival della Collina" e nelle ulteriori manifestazioni ad essa collegate è consentito l'utilizzo della musica fino alle ore 3.00 del mattino.

Qualora gli schiamazzi siano imputabili ad avventori in entrata e uscita da pubblico esercizio in orario serale/notturno, il reiterato accertamento della violazione prevista dal presente articolo comporta il provvedimento di anticipazione dell'orario di chiusura del pubblico esercizio coinvolto, in deroga alle disposizioni generali.

Art. 31 - Biliardini, flipper, attività ricreative

Chiunque detenga, all'esterno o all'interno di qualsiasi locale di ritrovo, giochi quali biliardini, flipper soggetti a dondolio, videogiochi e similari, ha l'onere di renderli inutilizzabili dopo le ore 22:00 e fino alle ore 08:00 del giorno successivo e dalle ore 13:00 alle ore 15:00 di ogni giorno, fatta salva la totale insonorizzazione dei locali ad essi riservati.

Art. 32 - Disciplina della mendicizia nel territorio comunale

La mendicizia è vietata:

- a) nei pressi delle intersezioni stradali;
- b) antistante e nei pressi degli ingressi dei cimiteri;
- c) nei parcheggi pubblici o privati aperti al pubblico;
- d) nei mercati, nelle fiere e/o nelle manifestazioni in genere;
- e) davanti agli ingressi degli esercizi pubblici;
- f) con l'impiego di animali;
- g) in ogni altro luogo ove costituisca intralcio alla circolazione pedonale ed all'accesso alle abitazioni private

Ogni effettiva condizione di indigenza, rilevata dagli organi competenti dovrà essere tempestivamente segnalata Ufficio Servizi Sociali del Comune, al fine di porre in atto idonei e tempestivi interventi assistenziali.

Art. 33 - Disciplina dei mestieri girovaghi

L'esercizio dei mestieri girovaghi, quando non comporta l'utilizzazione di attrezzature diverse dagli strumenti tipici dei mestieri stessi, non è soggetto alle disposizioni in materia di occupazione di aree e spazi pubblici.

L'esercizio dei mestieri girovaghi di suonatore, cantante e simili è consentito nelle aree pedonali quando le esibizioni siano di breve durata ed avvengano senza recare intralcio o fastidio alla circolazione pedonale. Tale attività è però vietata:

- a) nei pressi delle scuole durante il regolare svolgimento delle lezioni;
- b) nelle immediate vicinanze di chiese, ospedali, uffici pubblici ove possano costituire disturbo per chi lavora, studia o è ricoverato.

Art. 34 - Divieto dell'esercizio del mestiere girovago del cosiddetto "lavavetri", "distributore ambulante di fiori ed altri beni" e "accompagnatore di carrelli della spesa"

È vietato su tutto il territorio comunale l'esercizio del mestiere girovago di "lavavetri", sia sulla carreggiata che fuori di essa.

È vietato su tutto il territorio comunale l'esercizio del mestiere girovago di "distributore ambulante di fiori od altri beni", ovvero di attività dirette alla raccolta di denaro in cambio di beni (fiori, gadgets ecc.), se non per raccolte fondi attivate da associazioni senza scopo di lucro in occasioni di particolari ricorrenze e sempre previa comunicazione al Comune.

È vietato su tutto il territorio comunale l'esercizio del mestiere girovago di "accompagnatore di carrelli della spesa".

Art. 35 - Divieto di viso coperto in luogo pubblico

È vietato su tutto il territorio comunale apparire con il viso coperto in pubblico o in luogo aperto al pubblico, in modo tale da precludere l'immediato e sicuro riconoscimento del soggetto.

Il presente divieto non si applica durante le manifestazioni carnevalesche.

Art. 36 - Esposizione di materiale pornografico

In tutto il territorio è vietato esporre in modo visibile materiale a contenuto pornografico.

Art. 37- Contrassegni del Comune

È vietato usare lo stemma del Comune, nonché la denominazione ed il logo di uffici e servizi comunali per contraddistinguere esercizi industriali, commerciali o imprese di qualsiasi genere, che non siano in gestione diretta dall'Amministrazione comunale o previo accordo con la stessa.

TITOLO V

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 38 - Abrogazioni di norme

Sono abrogate tutte le disposizioni regolamentari precedentemente in vigore sulle materie oggetto del presente regolamento che contrastino con esso, esplicitamente o implicitamente.

Art. 39 - Sanzioni applicabili

Per le violazioni alle norme del presente regolamento, salvo che i fatti non sostanzino violazioni della legge civile e penale, si applicano le sanzioni di cui all'art. 7 bis del D. Lgs. 267/2000: con deliberazione della Giunta Comunale, ai sensi dell'art. 16, 2° comma della Legge 689/1981, possono essere stabiliti importi diversi per le sanzioni alle violazioni di cui al presente regolamento.